



STUDIO  
CAROLLI GABRIELLI APPOLONI  
DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

**COMUNE DI LIVO**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

*Parere del Revisore dei Conti*

*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  
ai fini della formazione del rendiconto 2022*

**Il Revisore Unico**

dott. Tommaso Gabrielli



Il giorno 7 aprile 2023, il sottoscritto dott. Tommaso Gabrielli, revisore ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n.10 del 23 ottobre 1998 e dell'art. 35 della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1993, nominato con delibera consiliare n. 1/20 del 12.11.2020, ha preso visione della documentazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118.

#### PREMESSO

- Che l'art. 3, comma 4 del sopra citato D.Lgs. 118/2011 dispone che le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria, segnatamente: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ...possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate nell'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- Che il principio contabile generale n. 9 della prudenza, stabilisce che *“tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del*



*rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile."*

## CONSIDERATO

Che, l'effetto del riaccertamento ordinario, comporta la variazione di parte corrente e capitale, riassunta nelle seguenti tabelle:

- **PARTE CORRENTE**

| PARTE CORRENTE                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati                           | € 3.280,63        |
| Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV | € 0,00            |
| Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati                            | € 0,00            |
| <b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>                                            | <b>€ 3.280,63</b> |



• **PARTE CAPITALE**

| PARTE CAPITALE                                        |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati | € 15.742,40        |
| Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati  | € 0,00             |
| <b>Differenza = FPV Entrata 2023</b>                  | <b>€ 15.742,40</b> |

**Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Revisore**

- visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto riguarda la regolarità contabile, la regolarità tecnico amministrativa e della regolarità contabile;
- acquisito il visto del Segretario generale sulla presente proposta di determinazione, per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 31/15, come risulta dagli atti dell'istruttoria;

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 N. 118.

Trento, 7 aprile 2023

IL REVISORE UNICO

dott. Tommaso Gabrielli

